



ISTITUTO COMPRENSIVO LUGO 1 "F. BARACCA"

Via Emaldi, 1 48022 LUGO (RA) - Tel.:0545/22279
e-mail: icbaracca@gmail.com e-mail ministeriale: raic815009@istruzione.it PEC: raic815009@pec.istruzione.it -
sito web: www.iclugo1.edu.it
CODICE MINISTERIALE DELLA SCUOLA: RAIC815009 – CODICE FISCALE: 82003430392

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

**valido fino al perdurare dell'emergenza sanitaria
aggiornato al 10/09/2021**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO** il Decreto n. 257 del 6 agosto 2021 relativo all'Adozione del "*Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022*" e relativo allegato (Piano scuola 2021-22);
- VISTO** il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e le OO.SS. per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021-2022), trasmesso con nota prot. 900 del 18/08/2021;
- VISTO** il D.L. 6 agosto 2021 n. 111 "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*";
- VISTA** la Nota prot. 1237 del 13 agosto 2021 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione: Decreto-legge n. 111/2021 "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*" – Parere tecnico;
- VISTA** la Nota prot. 1107 del 22/07/21: "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 4 agosto 2021 relativo a "Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti_COVID-19";
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute prot. 36254 dell'11 agosto 2021 relativa all'Aggiornamento delle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021 recante *“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”*;

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 recante *“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici”*;

ACQUISITI i Pareri del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) della Protezione Civile (Estratti verbali del CTS n.82 del 28 maggio 2020, n.90 del 22 giugno 2020, n.94 del 7 luglio 2020, n 100 del 12/08/2020);

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per la DDI;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTA tutta la recente normativa relativa all’emergenza Covid-19;

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 82 del 28/10/2020;

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) d’Istituto approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 24 del 24/10/ 2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione Scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;

PRESO ATTO che la Scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;

TENUTO CONTO che il COVID-19 rappresenta attualmente un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, che seguano la logica della precauzione ed attuino le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria;

CONSIDERATO che si ritiene essenziale richiamare le principali disposizioni generali di natura sanitaria, condivise con il Ministero della Salute ed il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) a livello nazionale, con le relative indicazioni per i Dirigenti scolastici nell’adozione delle misure organizzative di sicurezza specifiche anti-contagio da COVID- 19, fermo restando quanto previsto dal CCNL relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca e dalle norme sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, in data 08/09/2021.

DELIBERA n. 116/2021

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 **valido fino al perdurare dell’emergenza sanitaria.**

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le Studentesse, gli Studenti, le Famiglie, il Dirigente Scolastico, i Docenti e il Personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della Scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità fino al perdurare dell'emergenza sanitaria e può essere modificato dal Consiglio di Istituto, in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. Le norme del presente Regolamento costituiscono disposizioni di servizio per il personale docente ed ATA che è tenuto a vigilare sul corretto comportamento degli studenti.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente Scolastico invia tramite registro elettronico e affissione all'Albo online a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul Sito web istituzionale della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli Assistenti Amministrativi, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle Collaboratrici e dei Collaboratori Scolastici affinché:

- Assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- Sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- Garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- Curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- Collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporchie da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza.

- b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore.
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus.
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto.
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a Scuola, di:

- Indossare la mascherina chirurgica, salvo diverse indicazioni normative**, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
- Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;**
- Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le Collaboratrici e i Collaboratori Scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della Scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della Scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della Scuola
(Personale interno e esterno, genitori, alunni)

1. All'ingresso della Scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

2. Ai sensi del D.L. 111 del 6 agosto 2021:

Tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o altro dispositivo specifico previsto nel DVR), fatta eccezione "per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive".

È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. L'eventuale rientro a Scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'Autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'"avvenuta negativizzazione" del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza.

4. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

5. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

6. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (icbaracca@gmail.com) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

7. È istituito e tenuto presso le reception delle quattro sedi dell'Istituto un **Registro degli accessi** agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

8. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- Di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- Di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
- Di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

9. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

10. È comunque obbligatorio:

- Rivolgersi preventivamente agli Uffici di Segreteria e Presidenza via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

11. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della Scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 – Disposizioni specifiche per l'ingresso e la permanenza nei locali della Scuola

(Personale scolastico)

- 1.** I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilare affinché tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare vengano rispettate dagli alunni e di segnalare eventuali criticità riscontrate. Sarà loro compito, inoltre, compilare e tenere quotidianamente aggiornati i registri degli accessi a Scuola (per il personale ATA), i registri di accesso alle aule e agli ambienti (per i docenti) nonché il registro delle pulizie (per il personale ATA).
- 2.** Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (**termine attuale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19**), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **tutto il**

personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (Green Pass) di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22/04/2021 (convertito nella Legge 87/2021) e di quanto previsto dall'art. 9-ter del D.L. 111/2021 (Le modalità di verifica di tali certificazioni COVID-19 a cura dei DS saranno stabilite con apposita Circolare del M.I.).

Rilascio certificazione verde COVID-19.

La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” ed è rilasciata nei seguenti casi:

- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo.
La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della **prima dose** di vaccino e **ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione** fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti Autorità sanitarie, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale che operano nell'ambito della campagna vaccinale nazionale in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

1. I dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
2. La dicitura *“soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”*;
3. La data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura *“certificazione valida fino al “(indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);*
4. Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
5. Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
6. Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19.

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato “assenza ingiustificata”.

Per effetto di tali disposizioni normative il Personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'Istituzione Scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;
- L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
- Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Procedura ordinaria di verifica del green pass.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "*VerificaC19*", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della *privacy*.

Nelle more di diverse indicazioni ministeriali, la verifica del GP avverrà tramite apposita applicazione di verifica nazionale "*APP VerificaC19*" con la seguente modalità:

1. Su richiesta del verificatore (Dirigente Scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;

2. L'App "*VerificaC19*" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:

a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,

b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;

c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

3. In caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'Istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

Ai verificatori basterà inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della *privacy*, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 effettuata mediante la lettura del QR code consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Si precisa che, le presenti modalità di verifica del Green Pass potranno subire modifiche in relazione all'emanazione di apposito DPCM e relativa Circolare Ministeriale o indicazioni che dovessero pervenire dal Ministero dell'Istruzione circa l'attivazione di altre modalità di verifica tramite piattaforma telematica.

Art. 7 – Disposizioni specifiche per l'ingresso e la permanenza nei locali della Scuola

(personale esterno, utenti e genitori)

L'ingresso a Scuola di personale esterno, utenti e genitori deve essere limitato alle situazioni per le quali si renda inevitabile la presenza fisica a Scuola.

È necessario che eventuali esigenze di colloquio con docenti, Dirigente Scolastico e personale di segreteria siano concordate telefonicamente e, ove possibile, gestite in modalità telematica.

Per garantire l'avvio dell'anno scolastico, nel rispetto delle regole di sicurezza, per limitare l'accesso ai locali dell'Istituto, Il Dirigente Scolastico, con la consulenza del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), in base all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), del Protocollo di Intesa del Ministero dell'Istruzione e dei verbali del C.T.S. citati in premessa, dispone le seguenti regolamentazioni da rispettare tassativamente fino al termine dell'emergenza COVID e comunque fino a nuove disposizioni del M.I. o dell'Autorità Sanitaria competente.

- Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza.
- L'accesso in Istituto o negli Uffici delle famiglie e dei visitatori esterni (fornitori, esperti esterni, fornitori di servizi e di manutenzione dell'edificio scolastico, tecnici ecc.) è ridotto al minimo e solo se strettamente necessario, limitandolo ai casi di effettiva necessità anche amministrativo-gestionale ed operativa nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. Non sarà consentito l'ingresso delle famiglie nei Plessi per consegna al proprio figlio di materiale scolastico e/o per la merenda dimenticati a casa.
- Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione. L'accesso dell'utenza agli Uffici di Segreteria, avverrà esclusivamente dietro appuntamento da fissare contattando il numero telefonico 0545/22279 o attraverso email da inviare all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo icbaracca@gmail.com.
- L'accesso da parte di famiglie e visitatori esterni avverrà a seguito di regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
- Differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura.
- Pulizia approfondita ed aerazione frequente ed adeguata degli spazi.
- Rispetto della segnaletica orizzontale e verticale presente nei locali scolastici.
- Si applicano le regole d'uso delle mascherine che coprano naso e bocca e della disinfezione delle mani prima dell'accesso.
- Ogni utente o visitatore esterno è tenuto a rispettare le regole previste nel Regolamento di Istituto

e/o negli appositi disciplinari interni adottati dal Dirigente Scolastico, sentiti l'RSPP di Istituto e il Medico Competente, e pubblicati sul Sito dell'Istituzione Scolastica.

- È stata già predisposta una adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da seguire tassativamente una volta entrati nei locali di pertinenza scolastica.
- L'accesso alla struttura per l'eventuale accompagnamento/ritiro fuori orario dei propri figli deve avvenire da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Art. 8 – Ulteriori regole generali

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale, studenti, genitori) e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Il personale della Scuola e studenti dovranno indossare la mascherina solamente di tipo chirurgico, tranne nei casi diversamente previsti dalle vigenti disposizioni e previa autorizzazione dall'Istituto. Sono previste le mascherine monouso trasparenti dirette a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità uditive.
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro, evitare assembramenti e contatti fisici con altre persone, rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale.
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone, in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
- d) Tenersi rigorosamente alla propria destra, rispetto alla direzione di percorrenza, quando si percorrono i corridoi e gli spazi interni degli edifici.

È prevista la possibilità di abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa/ristoro e della merenda.

Compete ai docenti, al termine di ogni ora di lezione, provvedere all'arieggiamento delle aule e dei laboratori.

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia al Dirigente scolastico per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di Sanità Pubblica locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art. 9 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a Scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei Docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente Scolastico o dell'Insegnante interessato. Gli incontri informativi tra Docenti e Genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al Docente.

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 10 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. In ciascun Plesso è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente Scolastico adibita ad aula COVID. Ciascuna delle sedi maggiori è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore degli edifici scolastici sono assegnati, su determina del Dirigente Scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al Personale scolastico, Docente e ATA, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della Scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando sempre la mascherina:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;

- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore.

Art. 11- Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito **dalle ore 7:55 per la Scuola Secondaria di primo grado e dalle ore 8,25 per la Scuola Primaria**, In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo il suono della campana d'inizio lezione raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente Scolastico. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55 (Scuola Secondaria) e alle 8:25 (Scuola Primaria).

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita avverranno attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

6. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di uscita, come stabilito da specifica determina del Dirigente Scolastico.

Art. 12 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della Scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, indossando sempre la mascherina chirurgica. Nelle palestre con ambiente arieggiato anche senza mascherina se il distanziamento interpersonale è di almeno 2 metri.

2. I docenti alla cattedra devono mantenere una distanza di 2 mt. rispetto agli studenti collocati nei banchi più prossimi alla cattedra. Con segnalazione orizzontale è indicato il limite entro il quale il docente è tenuto a mantenersi.

3. Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, nelle giornate di bel tempo, a svolgere le lezioni all'aperto.

4. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

5. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori.

6. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

7. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 13 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione.

Art. 14 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti non è consentito durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante.

2. Una volta prelevati gli alimenti le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare nel proprio settore senza attardarsi ulteriormente.

3. L'accesso ai distributori automatici della scuola è contingentato. Chiunque intenda accedere ai distributori si disporrà in una fila ordinata e distanziata, indossando sempre la mascherina.

Art. 15 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della Scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico anche in videoconferenza; in tal caso si farà utilizzo della piattaforma Google Meet o GoToMeeting, nel rispetto del “Regolamento sulle modalità di svolgimento in via telematica delle sedute degli organi collegiali dell’Istituzione Scolastica” in videoconferenza. Nelle riunioni in videoconferenza la presenza sarà registrata attraverso la piattaforma e le espressioni di voto potranno avvenire o per chiamata nominale o attraverso un modulo Google.

Art. 16 - Palestre e gestione delle convenzioni con gli enti locali

Le lezioni di Educazione Fisica si svolgeranno preferibilmente all’aperto, compatibilmente con le condizioni atmosferiche.

In base alle attuali indicazioni, per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica e sportive all’aperto, il CTS non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l’adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell’attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al “colore” con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Le lezioni di Educazione Fisica avranno la durata di 90 minuti per la Scuola Primaria e di 2 ore per la Scuola Secondaria di primo grado; i primi 30 minuti saranno svolti in aula e saranno dedicati ad attività teoriche o ad attività ludiche in giardino per la Scuola Primaria, per permettere ai Collaboratori Scolastici la pulizia della palestra e degli spogliatoi prima dell’ingresso della classe successiva.

Secondo l’andamento della curva epidemiologica sarà valutato l’uso di piccoli attrezzi che sarà comunque sanificato al termine dell’attività.

Il locale verrà sanificato tra un gruppo classe e l’altro. Negli spogliatoi sarà obbligatorio indossare la mascherina e sarà garantito il distanziamento attraverso un accesso contingentato. Gli alunni dovranno portare le salviette umidificate e una bottiglietta d’acqua e/o una borraccia.

Il giorno in cui si svolge l’attività gli alunni dovranno già indossare la maglietta a maniche corte e la tuta da ginnastica.

Nell’ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle palestre che ne prevedano l’utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che dovessero sopraggiungere in corso d’anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all’assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l’opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento.

Art. 17 – Attività musicale

Per quanto concerne l'attività musicale degli strumenti a fiato e del canto, **allo stato attuale**, sono consentite **le lezioni individuali mantenendo il distanziamento di almeno due metri fra allievo/a e docente**.

Art. 18 - Precauzioni igieniche personali

1. Alle persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani; All'interno delle aule, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a Scuola.

Art. 19 - Pulizia e sanificazione della Scuola

1. Le Collaboratrici e i Collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti disponibili in prossimità delle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 20 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a al Referente COVID di Plesso; deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza (AULA COVID) e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio.

Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

2. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previsto dalle vigenti normative per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.

3. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia prevedano, con apposita determina del Dirigente Scolastico, l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico o suo delegato.

4. Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l'esonero dalle attività didattiche in presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico o da suo delegato.

Art. 21 - Vigenza e responsabilità disciplinare studenti

Il presente Regolamento integra il Regolamento di Istituto e resta in vigore sino al termine dell'emergenza sanitaria. Viene pubblicato sulla Sito web d'Istituto e all'Albo online al fine di rendere note, a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, le regole di comportamento in esso indicate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ornella Greco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. Luca Bucchi